



Comune di Chiomonte

Prot. n°716

Chiomonte, 26.02.2015

AVVISO AI FORNITORI

Oggetto: nuove imposizioni derivanti dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

Con l'inserendo dell'art. 17-ter nel DPR 633/72 è stato previsto un nuovo meccanismo impositivo ai fini IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Tale meccanismo, denominato "scissione dei pagamenti" o "*split payment*", prevede l'assolvimento dell'imposta in capo alla Pubblica Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio.

DECORRENZA

L'efficacia delle disposizioni sullo "*split payment*" è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della dir. 2006/112/CE. In attesa del rilascio di tale "autorizzazione", le disposizioni in esame trovano applicazione a partire dall'1.1.2015.

Nello specifico, il nuovo regime si applica con riferimento alle operazioni per le quali:

- è stata emessa fattura a partire dall'1.1.2015;
- l'esigibilità dell'IVA si realizza a partire dall'1.1.2015.

Sono, dunque, escluse dall'applicazione del regime di "*split payment*" le operazioni:

- per le quali è stata emessa fattura entro il 31.12.2014, ma la cui esigibilità dell'imposta si realizza nel corso del 2015;
- la cui esigibilità dell'imposta si è realizzata entro il 31.12.2014, ma la fatturazione è stata differita al 2015 per specifiche previsioni normative.

ADEMPIMENTI DEI FORNITORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in regime di "*split payment*":

- emettono la fattura a norma dell'art. 21 del DPR 633/72, esponendo l'IVA e con la dicitura "**scissione dei pagamenti ai sensi art.17-ter D.P.R.633/72 - IVA da versare a cura del cessionario o committente**";
- non sono tenuti ad assolvere l'IVA (la quale sarà versata all'Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione destinataria dell'operazione);
- annotano le fatture nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, senza computare in sede di liquidazione periodica l'IVA indicata sulla fattura.

C.A.P. 10050 Via Vescovado, 1 – Tel. (0122) 54.104 – 54.633 Fax 54.504

E-mail info@comune.chiomonte.to.it - Pec segreteria.chiomonte@pec.it

www.comune.chiomonte.to.it

C.F. 86501290018 – P.I. 01933150011



Comune di Chiomonte

ACCESSO AI RIMBORSI IVA

RIMBORSI IVA ANNUALI

Per le operazioni effettuate in regime di "split payment" il rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile può essere richiesto in sede di dichiarazione annuale, purché il credito sia di importo superiore a 2.582,28 euro, a norma dell'art. 30 co. 2 lett. a) del DPR 633/72.

RIMBORSI IVA PRIORITARI

Considerato che il regime di "split payment" può generare, per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, una costante posizione creditoria ai fini IVA, tali soggetti possono richiedere il rimborso prioritario dell'eccedenza di IVA detraibile, ai sensi dell'art. 38-bis c. 10 del DPR 633/72, purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- l'attività è esercitata da almeno tre anni;
- l'eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso è pari o superiore a € 10.000,00 in caso di rimborso annuale e a € 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale;
- l'eccedenza di IVA detraibile richiesta a rimborso è pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

I rimborsi prioritari relativi alle eccedenze IVA detraibili derivanti da "split payment" sono erogati:

- per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata mediante "split payment" nel periodo oggetto del rimborso;
- a decorrere dalla richiesta relativa al primo trimestre del 2015.

ESIGIBILITÀ DELL'IVA

L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in regime di "split payment" diviene esigibile:

- al momento del pagamento dei corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione destinataria del bene o del servizio;
- fatta salva la possibilità, per l'ente pubblico, di optare per l'esigibilità anticipata dell'imposta al momento della ricezione della fattura.

A tal fine si comunica che se le fatture non esporranno la corretta esposizione richiesta dalla normativa vigente: "scissione dei pagamenti ai sensi art.17-ter D.P.R.633/72 - IVA da versare a cura del cessionario o committente" l'ente scrivente procederà alla restituzione delle fatture erroneamente compilate.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Franca LECCA